

**LEGGE REGIONALE N. 84 DEL 20-09-1988
REGIONE ABRUZZO**

**Intervento straordinario regionale a favore
delle istituzioni teatrali del Teatro Stabile
di L' Aquila(TSA) e dell' Associazione
Teatrale Abruzzese Molisana(ATAM).**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 27
del 5 ottobre 1988

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 10 del 1989](#)

TESTO MODIFICATO da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 82 del 1996](#)

TESTO MODIFICATO da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 82 del 1996](#)

[Art. 1](#)

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 82 del 1996](#)

[Art. 1](#)

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1996](#)

[Art. 2](#)

TESTO MODIFICATO da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 82 del 1996](#)

[Art. 1](#)

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da
[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1996](#)

[Art. 2](#)

*Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.*

*Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:*

ARTICOLO 1

La Regione, conformemente ai propri principi statutari ed in attuazione di quanto disposto dall' art. 49 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, favorisce lo sviluppo delle attività teatrali di produzione e distribuzione, come importante veicolo di promozione culturale della

propria collettività .

ARTICOLO 2

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da

[Legge Regionale ABRUZZO Numero 82 del 1996 Art.](#)

[1](#)

Al fine di contribuire alla soluzione della situazione debitoria pregressa del TSA, la Regione Abruzzo concede un contributo una tantum di L. 1.300.000.000 e un contributo annuo a partire dall' anno 1989 fino ad un importo massimo di L. 400.000.000 e per non oltre 15 anni. La erogazione di tali somme è subordinata alla presentazione da parte del

TSA:

- a) del concordato con tutti indistintamente i creditori;
- b) del piano di ammortamento del mutuo utilizzato per la definizione di tale concordato;
- c) della cessione all' istituendo nuovo ente teatro abruzzese di tutto il patrimonio e diritti ed accessori, il cui elenco deve essere presentato unitamente ai documenti di cui ai precedenti punti a) e b).

La fidejussione regionale è limitata al rateo del mutuo autorizzato dalla Regione alle condizioni di cui al presente articolo.

ARTICOLO 3

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da

[Legge Regionale ABRUZZO Numero 88 del 1996 Art.](#)

[2](#)

La Regione, con successiva legge, istituisce il Teatro Regionale Abruzzese, utilizzando il patrimonio materiale e culturale e i diritti ed accessori del TSA.

ARTICOLO 4

La Giunta regionale concede all' Associazione Teatrale Abruzzese Molisana (ATAM), limitatamente all' anno 1988, un contributo di L. 500.000.000, previa acquisizione della documentazione alla stessa associazione richiesta per usufruire dei contributi di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n° 91.

Per gli anni successivi il contributo sarà stabilito con le leggi di bilancio.

ARTICOLO 5

A partire dall' esercizio 1988, vengono esclusi dai beneficiari elencati nell' art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 91, sia l' Ente Autonomo Teatro Stabile dell' Aquila (TSA), sia l' Associazione Teatrale Abruzzese Molisana(ATAM). E' dichiarato, inoltre, incompatibile qualsiasi altro tipo di finanziamento

regionale.

ARTICOLO 6

All' onere derivante dal terzo comma del precedente art. 3 e dall' art. 4 della presente legge, determinati, limitatamente all' anno 1988, in complessive L. 1.800.000.000, si provvede:

- quanto a L. 1.500.000.000, a termini dell' art° 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n° 81, con il fondo globale iscritto al cap. 324000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1987, in ragione di L° 1.000.000.000, quale quota parte della partita n. 11 dell' elenco n. 4 ed in ragione di L° 500.000.000 quale quota parte della partita n° 10 del medesimo elenco, allegato al bilancio 1987;

- quanto a L. 300.000.000, mediante riduzione, per la sola competenza, dello stanziamento iscritto al cap. 062426 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1988.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1988 sono istituiti ed iscritti nel Sett. 06, Tit. 2, Ctg. 4, Sez. 06, i seguenti capitoli:

All' onere derivante dal terzo comma del precedente art. 3 e dall' art. 4 della presente legge, determinati, limitatamente all' anno 1988, in complessive L. 1.800.000.000, si provvede:

- quanto a L. 1.500.000.000, a termini dell' art° 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n° 81, con il fondo globale iscritto al cap. 324000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1987, in ragione di L° 1.000.000.000, quale quota parte della partita n. 11 dell' elenco n. 4 ed in ragione di L° 500.000.000 quale quota parte della partita n° 10 del medesimo elenco, allegato al bilancio 1987;

- quanto a L. 300.000.000, mediante riduzione, per la sola competenza, dello stanziamento iscritto al cap. 062426 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1988.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1988 sono istituiti ed

iscritti nel Sett. 06, Tit. 2, Ctg. 4, Sez. 06, i seguenti capitoli:

- Cap. 062428 - denominato << Intervento straordinario regionale a favore del Teatro Stabile de L' Aquila >> con lo stanziamento, in termini di sola competenza, di L. 1.300.000.000;

OMISSIS

Per il contributo annuo di L. 400.000.000 di cui all' art. 2 della presente legge si farà fronte con le leggi annuali di bilancio.

La tabella di cui all' art. 12 della legge regionale, approvativa del bilancio, 17 maggio 1988, n. 43 è ridotta di L. 300.000.000 in corrispondenza del cap. 062426.

All' onere derivante dal terzo comma del precedente art. 3 e dall' art. 4 della presente legge, determinati, limitatamente all' anno 1988, in complessive L. 1.800.000.000, si provvede:

- quanto a L. 1.500.000.000, a termini dell' art° 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n° 81, con il fondo globale iscritto al cap. 324000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1987, in ragione di L° 1.000.000.000, quale quota parte della partita n. 11 dell' elenco n. 4 ed in ragione di L° 500.000.000 quale quota parte della partita n° 10 del medesimo elenco, allegato al bilancio 1987;

- quanto a L. 300.000.000, mediante riduzione, per la sola competenza, dello stanziamento iscritto al cap. 062426 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1988.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1988 sono istituiti ed iscritti nel Sett. 06, Tit. 2, Ctg. 4, Sez. 06, i seguenti capitoli:

OMISSIS

- Cap. 062429 - denominato << Intervento straordinario regionale a favore dell' Associazione Teatrale Abruzzese e Molisana >> con lo stanziamento, in termini di sola competenza, di L. 500.000.000.

Per il contributo annuo di L. 400.000.000 di cui all' art. 2 della presente legge si farà fronte con le leggi annuali di bilancio.

La tabella di cui all' art. 12 della legge regionale, approvativa del bilancio, 17 maggio 1988, n. 43 è ridotta di L. 300.000.000 in corrispondenza del cap. 062426.

Per il contributo annuo di L. 400.000.000 di cui all' art. 2 della presente legge si farà fronte con le leggi annuali di bilancio.

La tabella di cui all' art. 12 della legge regionale, approvativa del bilancio, 17 maggio 1988, n. 43 è ridotta di L. 300.000.000 in corrispondenza del cap. 062426.

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

[Legge Regionale ABRUZZO Numero 43 del 1988 Art.
12](#)

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

[Legge Regionale ABRUZZO Numero 43 del 1988](#)**ARTICOLO 7**

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.